

Alla cortese attenzione
del Segretario Provinciale del SAB

**OGGETTO: PACCHETTO ASSICURATIVO FABI 2026
RC Ammanchi di Cassa, RC Professionale e RC Capofamiglia**

È il prodotto più tradizionale e conosciuto dai colleghi che operano nelle filiali. La conoscenza della solidità della copertura della RC Professionale e della Postuma si sta diffondendo negli ultimi anni anche fra i colleghi che operano negli uffici di sede.

Le formulazioni proposte nel 2026 sono le seguenti:

- **RC Ammanchi di Cassa + RC Capofamiglia**
- **RC Professionale + RC Capofamiglia**
- **RC Ammanchi di Cassa + RC Professionale + RC Capofamiglia**
(è possibile acquistare le diverse opzioni RC Cassa e RC Professionale separatamente)

Per gli iscritti con rapporto di lavoro a tempo **indeterminato** (rientrano in questa casistica anche i lavoratori che svolgono attività in smart working e telelavoro) sono state previste soluzioni scaglionate a seconda della data di adesione e più precisamente:

- 12 mesi: adesione 01/01 – 31/12/2026
- 9 mesi: adesione 01/04 – 31/12/2026
- 6 mesi: adesione 01/07 – 31/12/2026
- 3 mesi: adesione 01/10 – 31/12/2026

Per gli iscritti con rapporto di lavoro a tempo **determinato** (rientrano in questa casistica anche i lavoratori con contratto di somministrazione), la durata del contratto di polizza potrà essere di 6 (sei) o 3 (tre) mesi dall'atto della sua stipula, fermo restando che la scadenza **non potrà comunque essere successiva al 31 dicembre 2026.**

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- La polizza è destinata a tutti i lavoratori ai quali viene applicato dal datore di lavoro il CCNL ABI o Federcasse.
- Estensione della copertura ai danni non Patrimoniali (cioè danno morale, biologico, esistenziale).
- Danni Patrimoniali derivanti dalla violazione della normativa **Privacy** fino ad un **massimale di 150.000 €.**
- **Retroattività 10 anni** (garanzia gratuita).
- **Garanzia Postuma 5 anni** (garanzia gratuita).

- **Copertura dell'attività assicurativa e recupero crediti.**
- Copertura del servizio bancomat, bancomat evoluti, casse assistite, cassa virtuale in remoto, etc..
- Differenze derivanti dal movimento di denaro per il carico/scarico bancomat, bancomat evoluto e cassa self assistita. *Questo rischio è coperto anche dalla sola sottoscrizione dalla polizza RC Professionale. Il massimale è di 7.000 € per sinistro e per anno (quello base per la polizza RC ammanchi di Cassa).*
- Copertura della rivalsa da parte del datore di lavoro nei confronti dell'assicurato per danni patrimoniali rivenienti da sanzioni: per tardiva segnalazione banconote false e negoziazione di assegni sprovvisti della clausola "Non trasferibili", fino ad un massimale di 25.000 € per sinistro ed anno assicurativo.
- Pagamento sinistri R.C. Cassieri: 15 gg dal ricevimento della documentazione completa.
- **La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, per sinistri relativi a controversie a seguito di danni cagionati dall'Assicurato nell'espletamento delle proprie mansioni, conseguenti ad un fatto non doloso. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.**

RC Ammanchi di Cassa

La polizza copre l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a rifondere relativamente a **deficienze e/o ammanchi di cassa per contanti o valori** conseguenti a negligenze od errori involontariamente commessi nell'esercizio della sua attività professionale di "Cassiere, e/o Ufficiale di Riscossione", **riscontrati alla chiusura giornaliera dei conti.**

La polizza copre anche le DIFFERENZE DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO BANCOCOMAT.

RC Professionale

La polizza copre gli Assicurati, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge e di contratto, a fronte di perdite patrimoniali e non patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l'Istituto di appartenenza, in relazione all'espletamento ed all'adempimento di compiti di ufficio o di incarichi a loro affidati e svolti in qualità di dipendenti.

L'assicurazione opera anche nel caso in cui l'Istituto di Credito, dopo aver risarcito il danno al Terzo, si rivalga sul Dipendente.

È altresì confermato che il premio assicurativo ricomprende anche la copertura dell'attività lavorativa svolta nei settori: Estero, Titoli e Assicurativo.

L'ESTENSIONE PER L'ATTIVITÀ ASSICURATIVA È EFFICACE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE/DIPENDENTE CHE SIA IN REGOLA CON LA FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PREVISTA DA LEGGI E REGOLAMENTI.

La polizza RC Professionale copre l'Assicurato anche per il danno non patrimoniale. L'art. 2059 c.c. prevede la cd. **responsabilità non patrimoniale** (danni biologici, morali, reputazionali, etc.) che sempre più spesso vengono reclamati, anche ai colleghi, da una clientela che tende a coinvolgere nei propri ricorsi in giudizio banca e bancario: **si tratta di un'integrazione di prestazioni che non troverebbe attualmente riscontro negli strumenti proposti dalle altre OO.SS. della categoria.**

Per le spese legali la nostra RC Professionale prevede che: "La Compagnia assume sino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, per sinistri relativi a controversie a seguito di danni cagionati dall'assicurato nell'espletamento delle proprie mansioni, conseguenti ad un fatto non doloso".

Questa frase dimostra, in modo inequivocabile, la ristrettezza della tutela legale che la RC Professionale garantisce: **è quindi fondamentale che, a fronte dei rischi reali che il collega corre, la limitatezza della copertura legale garantita dalla RC Professionale sia ben chiara al medesimo.**

A conferma di quanto sopra, l'art. 1917 del Codice Civile norma l'assicurazione della responsabilità civile prevedendo, al suo terzo comma, che **"Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse".**

La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che l'art. 1917 c.c., comma 3 riguarda soltanto le spese direttamente sostenute dall'Assicurato per resistere alla pretesa del terzo ovvero quelle che l'assicuratore direttamente assume su di sé quale gestore della lite.

È CONSEGUENTEMENTE INDISPENSABILE CHE L'ISCRITTO COINVOLTO NEL SINISTRO NON SI RENDA DISPONIBILE A PAGARE IL PRESUNTO DANNO PATRIMONIALE IMPUTATOGLI DALL'AZIENDA O DAL TERZO, COINVOLGENDO IMMEDIATAMENTE IL SINDACATO NELLA VICENDA PER TUTTE LE NECESSARIE VALUTAZIONI/AZIONI DEL CASO, IN PRIMIS L'IMMEDIATA DENUNCIA DEL SINISTRO TRAMITE AON.

La polizza RC Professionale copre le richieste di risarcimento prestate per la prima volta dall'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione a condizione che tali richieste diano origine ad un danno non conosciuto a seguito di comportamenti colposi posti in essere non oltre 120 mesi (10 anni) prima dell'adesione del dipendente assicurato. L'assicurazione vale anche per le richieste effettuate entro 60 mesi (5 anni) dalla cessazione della polizza purché l'evento si sia verificato durante il periodo di validità della polizza stessa.

È inteso che gli Assicurati che hanno usufruito di precedenti coperture assicurative stipulate con altra Impresa assicuratrice, che prevedano la copertura postuma, sono obbligati a presentare la richiesta di risarcimento a detta Impresa per tutti gli eventi accaduti e nei rispettivi periodi fissati per la presentazione delle richieste di risarcimento relative ai suddetti eventi.

Modalità di Adesione e Conferma di Copertura

Forma Cartacea: pagamento con bonifico bancario a favore di AON SPA, la conferma di copertura è il modulo sottoscritto con la copia del bonifico effettuato ad Aon.

Forma Telematica: pagamento con carta di credito tramite il sito www.fabi.sab.aon.it. viene rilasciato il certificato automaticamente e, in fase di rinnovo, l'Assicurato troverà nel proprio profilo la registrazione automatica dei dati precedentemente inseriti semplificando così l'adesione.

NOVITÀ	ATTENZIONE
<ul style="list-style-type: none">L'assicurazione scade il 31.12 di ogni anno, senza obbligo di comunicare disdetta. La volontà dell'Assicurato di rinnovare l'assicurazione per un ulteriore periodo indicato nella scheda di adesione può avvenire attraverso il pagamento del premio di rinnovo entro il termine massimo di 15 giorni, ferme restando le garanzie di polizza.Aumento massimale danni patrimoniali rivenienti da sanzioni per tardiva segnalazione banconote false e negoziazione di assegni sprovvisti della clausola "Non trasferibili", fino ad un massimale di 25.000 € per sinistro ed anno assicurativo.	<ul style="list-style-type: none">RC del Capofamiglia gratuita (per premio pari o maggiore a 50 €) fino ad un massimale di 1.250.000 € e nessuna franchigia.Qualora venga meno l'iscrizione alla FABI la copertura assicurativa cesserà e la relativa quota di premio rimarrà comunque acquisita dall'Impresa Assicuratrice.

Nella certezza di aver fatto cosa gradita e utile restiamo a disposizione e inviamo i più cordiali saluti.

AON S.p.A.
Ufficio di Milano

Per informazioni:
Edvige Patrizia Barizza
Tel. +390245434294
Fax. +390245463294
edvige.patrizia.barizza@aon.it